



ORDINANZA N. 102 DEL 26.04.2021

**DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE
TRATTO EST PORTO – OVEST FOCE REGINNA MAJOR**

IL SINDACO

VISTI:

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
- il D.M. 30 marzo 2010 che attua i principi e le finalità del d.lgs. 116/2008 di recepimento delle norme comunitarie. La nuova legge definisce nuove disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione della qualità delle acque destinate alla balneazione e informazione al pubblico;
- il D.P.R. 08 Giugno 1982 n. 470 e s.m.i. recante “Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione”;

PRESO ATTO della nota dell'ARPAC di Salerno, acquisita agli atti di questo Ente con prot. 5875 del 23/04/2021, con la quale si comunica che presso il punto di campionamento denominato Spiaggia Maiori 2 n. IT015065066002, il tratto marino costiero del punto di monitoraggio suddetto, che si sviluppa dal lato EST del Porto Turistico fino a mt. 80 del lato OVEST Foce Reginna Major, è da considerare **TEMPORANEAMENTE NON IDONEO** alla balneazione ai sensi del D.M. Salute del 30.03.2010 articolo 2 comma 4 lettera a;

RITENUTO, per le considerazioni e motivazioni suddette al fine della salvaguardia dell'Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti di successivi esami chimico-batteriologici in esecuzione da parte della competente ARPAC, di provvedere all'immediato divieto di balneazione nei tratti costieri su riportati;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 15 del richiamato D.lgs. n.116/2008, i comuni assicurano che le informazioni afferenti alla classificazione, la descrizione, la balneazione a rischio, i divieti di balneazione e quelle afferenti problemi di inquinamento siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
- a norma del D.M. 30/03/2010 sopra citato i Comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 30.5.2008 n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonché successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

VISTO l'art. 50 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui al D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale demanda al Sindaco l'adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti per garantire l'Igiene e la Sanità Pubblica;

RITENUTO DI:

- dover garantire la presenza dei cartelli indicanti il divieto e di provvedere nel più breve tempo possibile alla loro sostituzione, nel caso di asportazione o di danneggiamento di questi ad opera di ignoti, prevedendo l'obbligo, a carico dei soggetti titolari di concessione balneare, della comunicazione immediata al Comune di Maiori – Comando di Polizia Locale - nei casi sopra ricordati che riguardino di tratti di costa in concessione;
- altresì di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, fino a nuova comunicazione del Dipartimento Provinciale di Salerno dell'ARPAC, NEL TRATTO MARINO COSTIERO DENOMINATO SPIAGGIA MAIORI 2, N. IT015065066002 – coordinate geografiche del tratto di acqua di balneazione (WGS84) INIZIO 14,63544 - 40,64837 FINE 14,63991 - 40,64786, che si sviluppa dal lato EST del Porto Turistico fino a mt. 80 del lato OVEST Foce Regina Major, per una lunghezza di mt. 407.

DISPONE

che l'apposizione dei cartelli indicanti i divieti di cui sopra sia effettuata entro 24 ore dall'emanazione della presente a cura del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maiori;

DISPONE ALTRESÌ

l'obbligo, nei casi di abusiva rimozione o danneggiamento ad opera di ignoti dei cartelli di divieto e per il tratto di mare interessato da concessioni demaniali, della tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale a carico dei titolari delle concessioni medesime;

AVVISA

che, a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Copia del presente provvedimento viene rimessa per competenza e/o conoscenza ai seguenti Enti ed Uffici:

- ARPAC Dipartimento di Salerno; Regione Campania – Settore Assistenza Sanitaria;
- Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria;
- Capitaneria di Porto di Salerno – Ufficio Locale Marittimo di Maiori;
- ASL Distretto Sanitario n. 63 Costiera Amalfitana Responsabile U.O. di Amalfi;
- Legione Carabinieri Campania – Stazione di Maiori;
- Responsabile Area Demanio;
- Responsabile Comando di Polizia Locale.

Maiori, 26 aprile 2021.

*Il Sindaco
Antonio Capone*

